

BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Traduzione

Dicembre 1987

Comitato per la Regolamentazione Bancaria

e le

Procedure di Vigilanza

Documento a fini di consultazione

Proposte per la convergenza internazionale della misurazione del capitale proprio e dei coefficienti patrimoniali minimi

Introduzione

1. Il Comitato per la Regolamentazione Bancaria e le Procedure di Vigilanza¹, con sede a Basilea, opera da diversi anni al fine di ottenere un potenziamento della ricerca patrimoniale delle banche internazionali, nell'intento di contribuire a rafforzare la stabilità del sistema bancario internazionale. In pari tempo è apparso sempre più auspicabile il perseguimento dell'obiettivo di una certa convergenza nei requisiti di adeguatezza patrimoniale nel quadro dei sistemi di vigilanza nazionali, al fine di rimuovere un importante fattore di inguaglianza concorrenziale fra le banche operanti a livello internazionale. Conseguentemente, il Comitato è stato incaricato dai Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci

1 Il Comitato è composto da rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei paesi del Gruppo dei Dieci (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera e Svezia) e del Lussemburgo.

un'indicazione fallace della solidità relativa. Molto dipende altresì dalla qualità dell'attivo di una banca e, in misura considerevole, dal livello degli accantonamenti di cui essa può disporre, oltre al capitale, a fronte degli impieghi di dubbio esito. Riconoscendo la stretta relazione intercorrente fra il capitale e gli accantonamenti, il Comitato continuerà a sorvegliare le politiche perseguite dalle banche dei paesi membri in materia di costituzione di fondi-rischi e cercherà di promuovere la convergenza delle politiche in questo come in altri ambiti dell'attività di vigilanza. Nel valutare i progressi compiuti dalle banche dei paesi membri verso l'osservanza dei requisiti di capitale proposti, il Comitato terrà quindi accuratamente conto delle diversità nelle politiche e procedure in atto presso le banche dei differenti paesi quanto alla fissazione del livello degli accantonamenti e alla forma in cui tali accantonamenti sono costituiti.

8. L'obiettivo di queste proposte è quello di conseguire una convergenza nella regolamentazione di vigilanza e nei parametri di adeguatezza patrimoniale; tuttavia il Comitato è consapevole che le diversità esistenti fra i vari paesi quanto al trattamento fiscale e alla configurazione contabile ai fini tributari di taluni tipi di accantonamenti per perdite eventuali e di riserve rivenienti da utili non distribuiti possono in certa misura inficiare la comparabilità della consistenza patrimoniale reale ed apparente delle banche internazionali. La convergenza dei sistemi tributari, per quanto desiderabile, esula dalle responsabilità del Comitato e nelle proposte qui formulate non sono tenute in conto considerazioni di ordine fiscale. Il Comitato desidera nondimeno esaminare ulteriormente tali aspetti nella misura in cui essi incidono sulla comparabilità dell'adeguatezza patrimoniale fra i diversi sistemi bancari nazionali.

9. Il presente documento si suddivide in quattro sezioni. Le prime due descrivono il sistema proposto: la Sezione I considera gli elementi costitutivi del capitale, la Sezione II il sistema di ponderazione del rischio. La Sezione III tratta del coefficiente di capitale posto come obiettivo (coefficiente patrimoniale minimo), mentre la Sezione IV enuncia le disposizioni transitorie e di attuazione.

I. Gli elementi costitutivi del capitale

a) Capitale in senso stretto (capitale primario)

10. Il Comitato ritiene che l'elemento-chiave del capitale proprio su cui va posto l'accento in qualsiasi schema di riferimento sia costituito dal capitale sociale³ e dalle riserve palesi. Tale elemento-chiave del capitale è l'unico che sia comune ai sistemi bancari di tutti i paesi; esso è chiaramente rilevabile nei bilanci pubblicati e costituisce la base su cui si fonda la maggior parte delle valutazioni del mercato circa l'adeguatezza patrimoniale; esso ha inoltre un'incidenza determinante sulla redditività e sulla capacità concorrenziale della banca. L'enfasi posta sul capitale sociale e sulle riserve palesi rispecchia l'importanza che il Comitato attribuisce al fatto che sia assicurato un progressivo miglioramento qualitativo, oltreché quantitativo, delle risorse complessive di capitale detenute dalle banche maggiori.

11. Nondimeno, i paesi membri del Comitato ritengono che diversi altri componenti importanti e legittimi della base di capitale di una banca possano parimenti essere compresi in un sistema internazionale di misurazione (fatte salve talune condizioni indicate nel paragrafo b) qui di seguito). Un paese membro giudica tuttavia che nel contesto del lavoro del Comitato diretto a migliorare la qualità dei fondi propri delle banche, una definizione internazionale del capitale dovrebbe essere limitata ai componenti del capitale primario.

12. Pur con questa riserva da parte di un paese membro, il Comitato ha convenuto che il capitale debba essere definito individuando, ai fini della vigilanza, due classi di componenti, in modo tale che sia prescritta una base patrimoniale delle banche costituita per almeno il 50% dal capitale sociale e dalle riserve a bilancio rivenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte (classe 1). Gli altri componenti (capitale supplementare) saranno ammessi nella classe 2 fino ad un ammontare pari a quello del capitale primario. I componenti del capitale supplementare e le condizioni particolari cui essi sono soggetti per la loro inclusione nella base patrimoniale sono descritti qui di seguito e, in modo più particolareggiato,

3 Azioni ordinarie emesse ed interamente liberate (escluse quindi le azioni privilegiate).

nell'Allegato 1. Le autorità nazionali potranno includere o meno, a loro discrezione, ciascuno di questi componenti, tenuto conto della regolamentazione in materia di contabilità e di vigilanza in vigore nel rispettivo paese.

b) Capitale supplementare

i) Riserve occulte

13. Le riserve che non compaiono in bilancio o riserve occulte possono essere create in vari modi, a seconda delle prescrizioni legali o contabili in vigore nei paesi membri. Sotto questo titolo sono ricomprese soltanto le riserve che, quantunque non iscritte a bilancio, sono transitate per il conto profitti e perdite e sono ammesse dalle autorità di vigilanza. Benché di fatto esse possano avere la stessa qualità intrinseca delle riserve palesi di utili, ai fini della determinazione di un coefficiente patrimoniale minimo concordato a livello internazionale, la mancanza di trasparenza fa ritenere inopportuna la loro inclusione nel concetto di capitale primario.

ii) Riserve di rivalutazione

14. Le prescrizioni in materia di scritture contabili e di vigilanza in alcuni paesi consentono che determinati cespiti dell'attivo siano rivalutati così da rispecchiare il loro valore corrente - o un valore più prossimo a quello corrente che non al costo storico - e che le riserve risultanti siano comprese nel patrimonio netto. Tali rivalutazioni possono sorgere in due modi:

- a) da una rivalutazione formale a bilancio di immobilizzazioni materiali (generalmente gli stabili di proprietà della banca),
- b) da una maggiorazione teorica del capitale a fronte di plusvalenze non realizzate derivanti dalla prassi di iscrivere a bilancio le disponibilità in titoli valutate ai costi storici.

Siffatte riserve possono essere incluse nel capitale supplementare a condizione che le autorità di vigilanza giudichino che le attività corrispondenti siano valutate secondo criteri prudenziali che tengano conto appieno della possibilità di oscillazioni dei prezzi e di una vendita forzata.

15. L'ipotesi b) è rilevante per quelle banche che detengono tradizionalmente un ingente portafoglio di azioni contabilizzate ai costi storici, le quali però possono - ed occasionalmente sono - realizzate a prezzi correnti per compensare eventuali perdite. Il Comitato ritiene che queste riserve di rivalutazione "latenti" possano essere comprese fra i componenti del capitale supplementare in quanto esse possono essere utilizzate per assorbire perdite nell'ambito della gestione corrente. Il Comitato ha pertanto convenuto che le riserve di rivalutazione latenti debbano essere ricomprese nel capitale supplementare, a condizione che il loro valore sia decurtato di un consistente margine di scarto prudenziale che tenga conto della variabilità dei corsi del mercato e dell'onere fiscale che insorgerebbe in caso di realizzo delle plusvalenze. Si ritiene che, alla luce di tali considerazioni, sia appropriata una decurtazione del 55% sulla differenza fra il valore contabile ai costi storici ed il valore di mercato.

iii) Accantonamenti generali e/o fondi rischi su crediti

16. Gli accantonamenti a destinazione generica o fondi rischi per perdite su crediti sono costituiti a fronte dell'evenienza di future perdite. Laddove tali accantonamenti non sono allocati a particolari componenti dell'attivo e non rappresentano una posta rettificativa del valore di particolari attività, essi sono idonei ad essere compresi fra i fondi propri, ed è stato convenuto che siano computati fra gli elementi del capitale della Classe 2 (capitale supplementare). Laddove invece gli accantonamenti sono stati costituiti a fronte di perdite individuate o di un comprovabile deperimento del valore di specifiche attività, essi non sono liberamente disponibili per assorbire perdite indeterminate che possono gravare successivamente su altri componenti patrimoniali, e non possiedono pertanto un requisito essenziale dei fondi propri. Questi accantonamenti a destinazione specifica non dovranno dunque essere ricompresi nella base di capitale.

17. Il Comitato riconosce tuttavia che in pratica non è sempre possibile operare una chiara distinzione fra gli accantonamenti generali e/o fondi rischi su crediti che sono senz'altro liberamente disponibili e gli accantonamenti che in realtà sono impegnati a fronte di un deterioramento accertato di specifici componenti dell'attivo. Questa difficoltà deriva in parte dalle diversità esistenti nelle prescrizioni contabili e di vigilanza e - fattore parimenti importante - nel trattamento fiscale a riguardo della costituzione di accantonamenti e nelle definizioni nazionali del capitale

proprio. Ciò comporta inevitabilmente che vi sia inizialmente un certo grado di disomogeneità nelle caratteristiche degli accantonamenti generali e/o fondi rischi su crediti compresi dai differenti paesi membri nel sistema di misurazione.

18. Alla luce di queste incertezze, il Comitato intende chiarire durante il proposto periodo di transizione (cfr. paragrafi 45-50) la distinzione effettuata nei paesi membri fra quegli elementi che dovrebbero essere concettualmente considerati come componenti del capitale proprio e quelli che invece non sono idonei a farne parte. Il Comitato si propone di formulare entro la fine del 1990 una serie di proposte definitive applicabili a tutti i paesi membri, al fine di assicurare coerenza nella definizione di accantonamenti generali e/o fondi rischi su crediti aventi i requisiti per essere compresi nella base di capitale al momento in cui diverranno vincolanti i coefficienti minimi intermedi e finali.

19. A titolo di ulteriore salvaguardia, nel caso in cui non si pervenga ad un accordo sulla definizione riveduta delle risorse non impegnate idonee a figurare nel capitale supplementare, e qualora gli accantonamenti generali e/o fondi rischi su crediti possano comprendere ammontari che si configurano come poste rettificative di attività o perdite potenziali ma non identificate presenti nel bilancio, l'ammontare di tali riserve o accantonamenti ammessi a far parte del capitale proprio sarebbe ridotto progressivamente, cosicché al termine del periodo di transizione e in epoca successiva esso sarebbe presente in misura non superiore a 1,25 - o, eccezionalmente e temporaneamente fino a 2,0 - punti percentuali delle attività a rischio all'interno della seconda classe dei componenti di capitale.

iv) Strumenti di finanziamento ibridi

20. In questa categoria rientrano diversi strumenti che associano certe caratteristiche del capitale proprio con certe caratteristiche dell'indebitamento. Ciascuno di essi presenta aspetti particolari che si ritiene possano influenzare la loro qualità in quanto componenti del capitale. E' stato convenuto che allorché tali strumenti presentano una stretta analogia con il capitale, ed in particolare quando sono atti a coprire perdite nel quadro della gestione corrente senza suscitare procedimenti di liquidazione, essi possano essere inclusi nel capitale supplementare. Oltre alle azioni privilegiate a remunerazione predeterminata, possono essere

ammessi, ad esempio, i seguenti titoli: azioni privilegiate a lungo termine in Canada, "titres participatifs et titres subordonnés à durée indéterminée" in Francia, "Genussscheine" in Germania, strumenti debitori con vincolo di convertibilità negli Stati Uniti. I criteri di idoneità per questa categoria di strumenti sono indicati nell'Allegato 1.

v) Debiti subordinati a scadenza determinata

21. Il Comitato ha ritenuto concordemente che gli strumenti debitori postergati con scadenza determinata hanno considerevoli carenze in quanto componenti del capitale in considerazione della loro scadenza fissa ed inidoneità a coprire perdite salvo che in sede di liquidazione. Queste carenze giustificano una restrizione ulteriore relativamente all'ammontare di tale forma di finanziamento ammesso a far parte della base di capitale. Conseguentemente è stato convenuto che gli strumenti debitori postergati a scadenza determinata possano essere compresi fra i costituenti del capitale supplementare soltanto nella misura massima del 50% del capitale primario.

c) Deduzioni dal capitale

22. E' stato convenuto che le seguenti poste debbano essere detratte dalla base di capitale al fine di calcolare il coefficiente patrimoniale minimo ponderato in base al rischio. Tali detrazioni sono costituite da:

- i) avviamento, da detrarre dai componenti del capitale della classe 1 (capitale primario);
- ii) partecipazioni in filiazioni svolgenti un'attività bancaria e finanziaria che non sono consolidate nei sistemi nazionali. La prassi normale sarà quella di consolidare le filiazioni al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale dei gruppi bancari. Laddove non è operato tale consolidamento, la detrazione è essenziale per impedire l'impiego multiplo delle stesse risorse di capitale nelle differenti componenti del gruppo. La detrazione per le partecipazioni in parola viene effettuata dalla base di capitale complessiva. Le attività che rappresentano le partecipazioni in società affiliate il cui capitale è stato detratto da quello della casa-madre non sono comprese nell'attivo complessivo ai fini del computo del coefficiente.

23. Il Comitato ha attentamente considerato la possibilità di raccomandare la deduzione di partecipazioni detenute dalle banche in altre banche o istituzioni raccoglitrice di depositi, siano esse nella forma di azioni o di altri strumenti rappresentativi di quote di capitale. Le autorità di vigilanza di diversi paesi del Gruppo dei Dieci prescrivono attualmente tale tipo di deduzione al fine di scoraggiare il sistema bancario nel suo insieme dal creare partecipazioni incrociate, anziché reperire capitale da investitori esterni. Il Comitato è perfettamente consapevole che tale impiego multiplo di risorse di capitale può comportare pericoli sistemici per il sistema bancario rendendolo più vulnerabile di fronte alla rapida propagazione di difficoltà da un'istituzione all'altra, ed alcuni membri ritengono che tali pericoli giustifichino la scelta di una piena deduzione di siffatte partecipazioni.

24. Nonostante tali preoccupazioni, il Comitato in complesso non è attualmente favorevole ad una politica generale di deduzione di tutte le partecipazioni in altre banche, per la ragione che tale politica potrebbe impedire che si realizzino taluni cambiamenti importanti ed auspicabili nella struttura dei sistemi bancari nazionali.

25. Il Comitato ha nondimeno convenuto che:

- a) le singole autorità di vigilanza siano libere di adottare discrezionalmente una politica di deduzione, per tutte le partecipazioni in altre banche, oppure per le partecipazioni che eccedono un limite stabilito in relazione al capitale della banca partecipante o al capitale della banca partecipata, oppure in base ad un approccio "caso per caso";
- b) laddove non è applicata nessuna deduzione, agli investimenti di una banca in strumenti di capitale di altre banche sia attribuita una ponderazione del 100%;
- c) nell'applicare tali politiche, i paesi membri considerino che non devono essere permesse le partecipazioni bancarie incrociate dirette a gonfiare artificialmente la base patrimoniale delle banche in questione;
- d) il Comitato sorveglierà dappresso il problema dell'impiego duplice delle risorse di capitale ("double gearing") nel sistema bancario internazionale e non esclude la possibilità di introdurre restrizioni in epoca successiva. A tale scopo esso propone che le

autorità di vigilanza assicurino la disponibilità di adeguate rilevazioni statistiche, così da consentire ad esse medesime ed al Comitato di seguire l'evoluzione delle disponibilità delle banche in quegli strumenti di capitale e di debito emessi da altre banche che sono compresi fra i componenti dei fondi propri nel quadro del presente sistema.

II. La ponderazione in base al rischio

26. Il Comitato ritiene che un coefficiente ponderato in funzione del rischio, ove il capitale sia posto in relazione a differenti gruppi di attività o di esposizioni fuori bilancio, ponderate con riferimento ad alcune fasce di rischiosità relativa, costituisce il metodo preferibile per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Con ciò non si vuole negare l'utilità di altri metodi per la misurazione della base di capitale, ma questi sono considerati dal Comitato come integrativi rispetto all'approccio basato sui fattori di ponderazione di rischio. Il Comitato crede che quest'ultimo presenti i seguenti vantaggi rispetto all'approccio più semplice fondato sul rapporto capitale proprio/attivo:

- i) esso fornisce una base più corretta per comparazioni internazionali fra sistemi bancari con diverse strutture;
- ii) esso consente di incorporare più facilmente nella misurazione le esposizioni "fuori bilancio";
- iii) non scoraggia la detenzione da parte delle banche di mezzi liquidi o di altre attività a basso rischio.

27. Il sistema di ponderazione è stato mantenuto il più semplice possibile, facendo uso soltanto di cinque fattori: 0, 10, 20, 50 e 100%. La scelta dei fattori di ponderazione da applicare alle diverse categorie di attività comporta inevitabilmente criteri di giudizio semplicistici, ed i fattori stesi non vanno riguardati come sostitutivi di una valutazione commerciale ai fini della determinazione del prezzo di mercato dei vari strumenti.

28. La struttura del sistema di ponderazione è esposta in modo particolareggiato nell'Allegato 2. Vi sono cinque aspetti della struttura su cui si richiama in particolare l'attenzione.

i) Categorie di rischio comprese nel sistema

29. Diversi sono i tipi di rischio dai quali deve salvaguardarsi la gestione di una banca. Per la maggior parte delle aziende il rischio principale è costituito dal rischio creditizio, ossia il rischio di una possibile insolvenza della controparte. Vi sono tuttavia molti altri tipi di rischio quali, ad esempio, il rischio di investimento, il rischio di interesse, il rischio di cambio, il rischio di concentrazione delle esposizioni. Il punto focale del presente schema è costituito dal rischio creditizio e, in quanto aspetto ulteriore del rischio creditizio, dal rischio-paese. In aggiunta, le autorità di vigilanza nazionali hanno la facoltà di inserire discrezionalmente taluni altri tipi di rischio. Alcuni paesi, ad esempio, potranno applicare una ponderazione alle posizioni scoperte in cambi oppure a determinati aspetti del rischio di investimento. Allo stadio attuale non è stata tentata alcuna standardizzazione nel trattamento di queste altre categorie di rischio nello schema proposto.

30. Il Comitato ha considerato l'opportunità di cercare di incorporare ponderazioni addizionali che rispecchino il rischio di investimento dei portafogli in titoli a tasso fisso del settore pubblico interno - una manifestazione del rischio di interesse che è ovviamente presente in tutta la gamma delle operazioni bancarie, iscritte a bilancio e "fuori bilancio". Per il momento è stato concordato che le singole autorità di vigilanza siano libere di applicare una ponderazione nulla oppure bassa alle attività verso il settore pubblico interno (ad esempio il 10% per tutti i titoli, oppure il 10% per quelli con scadenza inferiore ad un anno e 20% per quelli con scadenza ad un anno e oltre). Tutti i membri hanno convenuto, tuttavia, che il rischio di interesse avrebbe richiesto un'analisi supplementare e che, qualora a tempo debito gli ulteriori lavori rendessero possibile l'elaborazione di un soddisfacente metodo di misurazione di questa categoria di rischio per l'insieme delle operazioni, sarebbe valutata la possibilità di tenerne conto ad integrazione del presente schema di misurazione del rischio creditizio. A tale riguardo sono già in corso studi per esplorare le diverse possibilità.

ii) Rischio-paese

31. Dopo attenta disamina dei vari approcci alternativi, il Comitato ritiene che nessun metodo per incorporare il rischio-paese nel sistema di

ponderazione risulta essere pienamente soddisfacente. Le due alternative fondamentali sono costituite da:

- a) una semplice differenziazione fra, da un lato, le attività verso il settore pubblico interno (amministrazione centrale ed altri enti del settore pubblico) e, dall'altro, attività verso enti del settore pubblico di tutti i paesi esteri. In linea di principio un'analogia distinzione può essere fatta altresì fra le attività sull'interno e sull'estero verso altre banche. Alle attività sull'interno verrebbe applicata una bassa ponderazione, di riflesso all'assenza di rischio-paese, mentre quelle sull'estero sarebbero soggette a ponderazioni più elevate, in quanto il rischio-paese è presente, in misura più o meno grande a seconda della loro collocazione geografica, in tutte queste posizioni creditorie; oppure
- b) un approccio basato sull'individuazione di un certo numero di paesi ad elevato merito di credito, definito in base ad un dato criterio di raggruppamento; le attività esterne verso il settore pubblico e le banche di questi paesi recherebbero un basso fattore di ponderazione, mentre le attività analoghe verso i paesi non compresi in tale area "preferenziale" verrebbero assoggettate ad elevate ponderazioni.

32. L'approccio delineato sub (b) presenta alcuni vantaggi concettuali dal punto di vista della vigilanza prudenziale come misura del rischio-paese relativo in quanto l'incidenza potenziale di problemi nei pagamenti varia grandemente da un paese all'altro. A ciò si contrappongono però le difficoltà nel determinare in modo corretto e plausibile quali paesi sarebbero idonei a far parte dell'area preferenziale. Il Comitato ha considerato la possibilità di elaborare parametri oggettivi per la valutazione dell'affidabilità creditizia ma, allo stadio attuale - e finché non saranno completati ulteriori studi - esso ritiene che questo approccio non sia praticabile nella definizione di criteri standard internazionali di applicazione generale e potrebbe comportare gravi complicazioni di ordine amministrativo. E' stato pertanto convenuto che, qualora dovesse essere seguita una procedura sulla falsariga dell'approccio b), la soluzione migliore sarebbe l'adozione, da parte dell'insieme dei paesi membri, del criterio di appartenenza ad uno dei raggruppamenti già esistenti dei paesi industriali, oppure la scelta discrezionale per le singole autorità di vigilanza

nazionali di un gruppo di paesi che a loro giudizio merita un trattamento preferenziale.

33. Gli argomenti pro e contro l'approccio delineato sub a) - la semplice distinzione attività interne/esterne - sono sostanzialmente inversi rispetto a quelli enunciati a riguardo dell'altro metodo. L'approccio a) sarebbe di facile applicazione, non richiedendo alcun raggruppamento selettivo di paesi, ma costituisce un metodo meno soddisfacente per cogliere il rischio-paese relativo. Vi sono però altre considerazioni a favore di questo approccio. In primo luogo il metodo è già adottato in diversi sistemi nazionali (benché due paesi membri della Comunità Europea applichino un approccio analogo a quello descritto sub b) e trattino talune categorie di attività verso istituzioni di altri paesi comunitari al pari delle corrispondenti attività sull'interno). In secondo luogo, l'incidenza effettiva di difficoltà di pagamento - anche se non quella potenziale - sarebbe fronteggiata con accantonamenti, il che in certa misura diminuisce la necessità di una differenziazione per paesi nel sistema di ponderazione del rischio. Infine, limitando la ponderazione ridotta alle attività verso l'amministrazione centrale e gli altri enti del settore pubblico interno, il sistema in pratica abbraccerebbe e rispecchierebbe in modo appropriato la quasi totalità delle attività liquide di prim'ordine detenute nella maggior parte dei sistemi bancari.

34. Il Comitato ha soppesato i predetti argomenti, e la maggior parte dei paesi membri ha concluso che nelle attuali circostanze essi sarebbero in favore dell'alternativa a)⁴, ossia dell'applicazione di una ponderazione nulla (ovvero una bassa ponderazione laddove le autorità di vigilanza nazionali scelgano di incorporare il rischio di interesse) alle attività verso l'amministrazione centrale interna ed una bassa ponderazione alle attività verso gli altri enti del settore pubblico interno⁵. Tutte le

4 Due paesi membri preferirebbero adottare il metodo b), ossia la definizione di un determinato gruppo di paesi industriali.

5 I paesi membri della Comunità Europea i cui sistemi di misurazione prevedono un trattamento di talune categorie di attività verso istituzioni di altri paesi comunitari uguale a quello riservato alle attività analoghe sull'interno propongono di continuare ad applicare questo approccio.

attività verso enti del settore pubblico esterno sarebbero soggette ad una ponderazione del 100%. A riguardo sono proposte due eccezioni. In primo luogo, è ritenuto opportuno un certo alleviamento per le attività in moneta locale di cui sono titolari le dipendenze bancarie estere⁶ che si finanziano con passività in moneta locale. In tali circostanze si applicherebbe un coefficiente di ponderazione del 20% per le attività verso l'amministrazione centrale (ma non per quelle verso altri enti del settore pubblico). In secondo luogo, laddove un sistema bancario nazionale è strettamente integrato con quello di un paese vicino e le banche gestiscono tradizionalmente la propria liquidità con acquisizioni di titoli emessi dal governo di quest'ultimo paese finanziate da passività denominate nella stessa moneta, il Comitato ritiene che sia parimenti giustificato un basso coefficiente di ponderazione per tali attività in titoli di Stato esteri. Una siffatta regolamentazione per queste ultime circostanze sarebbe lasciata alla discrezione dell'autorità di vigilanza nazionale.

35. Per quanto concerne il trattamento delle attività interbancarie, è stato proposto che, al fine di salvaguardare l'efficienza e la liquidità del mercato interbancario internazionale, non vi sia alcuna differenziazione fra le posizioni creditorie verso le banche residenti e quelle verso le banche estere. Tuttavia il Comitato opera una distinzione fra, da un lato, i collocamenti a breve presso altre banche, costituenti una forma corrente di gestione della liquidità sul mercato interbancario cui è associato un basso grado di rischiosità e, dall'altro, i prestiti a più lungo termine a banche estere i quali sono spesso collegati a particolari transazioni e recano un maggiore rischio paese e/o di credito. E' pertanto proposta una ponderazione del 20% per le attività verso tutte le banche, siano esse sull'interno o sull'estero, con scadenza originaria inferiore ad un anno; alle attività a più lungo termine verso le banche sarebbe applicata una

6 Filiali e - nel caso di bilanci consolidati - filiazioni situate al di fuori del territorio nazionale della casa-madre. Nel caso in cui queste filiazioni estere siano situate in altri paesi del Gruppo dei Dieci, ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale prescritti nel paese di insediamento esse sarebbero trattate alla stessa stregua delle altre banche residenti. Poiché l'applicazione dello schema di misurazione alle filiali e filiazioni estere pone alcune difficoltà di ordine pratico, sono senz'altro desiderabili osservazioni su tale aspetto del sistema.

ponderazione del 20% nel caso di crediti sull'interno, ed una ponderazione del 100% nel caso di crediti sull'estero⁷.

36. Nel soppesare i vantaggi relativi dei diversi approcci al rischio - paese descritti nei precedenti paragrafi, un ulteriore aspetto da considerare è che, nel quadro delle discussioni condotte parallelamente in seno alla Comunità Europea è probabile che entro un anno o due gli Stati Membri (che comprendono sette paesi rappresentati nel Comitato) abbiano accettato nella legislazione comunitaria il principio che tutte le attività verso le banche, le amministrazioni centrali e gli altri enti del settore pubblico nell'ambito della Comunità europea vadano trattate alla stessa stregua delle attività verso le istituzioni interne. Ciò significa che quando il proposto sistema di indici di solvibilità sarà introdotto nella Comunità europea incorporando tale principio, vi sarà una certa asimmetria, negli approcci applicati alle attività sull'interno e sull'estero, fra i paesi del Gruppo dei Dieci che non sono membri della Comunità Europea e quelli che ne fanno parte. Questa asimmetria potrebbe non essere di grande rilevanza pratica, poiché l'incidenza delle attività sull'estero verso amministrazioni centrali ed altri enti del settore pubblico, così come quella delle attività a lungo termine verso banche situate nell'area comunitaria, è trascurabile rispetto all'ammontare complessivo delle posizioni bancarie, ed una eventuale difformità nella ponderazione non produrrà un effetto percettibile sui coefficienti patrimoniali complessivi delle banche. Tuttavia i paesi membri del Comitato non appartenenti alla CEE giudicano sfavorevolmente tale caratteristica del sistema e considerano che essa comporti per loro un certo svantaggio concorrenziale. Nonostante tali preoccupazioni il Comitato ha convenuto che, inizialmente, la contrapposizione interno/estero possa essere accettata allorché applicata all'esposizione internazionale. A tempo debito, allorché i proposti indici di solvibilità diverranno legalmente vincolanti per i paesi del Gruppo dei Dieci appartenenti alla Comunità, è possibile che questo approccio debba essere riveduto al fine di ridurre la suddetta asimmetria e le ineguaglianze concorrenziali che ne dovessero conseguire.

7 Un paese membro è propenso ad applicare una ponderazione del 100% a tutte le attività verso banche estere, indipendentemente dalla scadenza.

37. Nel formulare tali proposte il Comitato sollecita osservazioni nel corso del processo di consultazione per quanto riguarda l'approccio al rischio-paese descritto nei paragrafi 31-36.

iii) Attività verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali

38. Il Comitato ha convenuto che non era possibile stabilire una comune ponderazione applicabile a tutte le attività verso enti del settore pubblico interno al di sotto del livello delle amministrazioni centrali (enti locali, imprese pubbliche, ecc.) in considerazione del carattere particolare e della diversa affidabilità di credito di tali istituzioni ed enti del settore pubblico nei vari paesi membri. Ad esempio, in diversi paesi alcune delle istituzioni in questione hanno la facoltà di imporre prelievi fiscali e di emettere titoli negoziabili in modi analoghi a quelli dello Stato, mentre altre istituzioni possono esser maggiormente assimilabili alle imprese del settore privato. Il Comitato ha pertanto optato per la soluzione che lascia alla discrezionalità di ciascuna autorità di vigilanza nazionale la determinazione dei fattori di ponderazione appropriati per gli enti del settore pubblico all'interno del paese rispettivo. Al fine di garantire un certo grado di omogeneità nell'applicazione di tale facoltà discrezionale, il Comitato ha convenuto che i fattori di ponderazione applicati in questo ambito siano 0, 20 oppure 50%. Alle imprese commerciali a capitale pubblico sarebbe tuttavia applicata una ponderazione uniforme del 100%, al fine di evitare disequaglianze concorrenziali rispetto ad analoghe imprese commerciali del settore privato.

iv) Garanzie reali e personali

39. Il sistema riconosce bensì l'importanza delle garanzie reali come fattore di riduzione del rischio creditizio, ma soltanto in misura limitata. In considerazione della diversità nella prassi seguita dalle banche nei singoli paesi nell'assunzione di garanzie reali, nonché delle differenti esperienze quanto alla stabilità del valore dei beni materiali o finanziari costituiti in garanzia, non è risultato possibile elaborare una base per incorporare in maniera generale le garanzie reali nel sistema di ponderazione. Il limitato riconoscimento proposto si applicherebbe ai crediti assistiti da garanzia in contante o in titoli di Stato nazionali, i quali crediti sarebbero soggetti alla ponderazione applicata al valore

costituito in garanzia (ossia ad un fattore nullo o basso). I crediti a soggetti privati per l'acquisto di immobili residenziali fanno registrare un livello molto basso di perdite nella maggior parte dei paesi, ed il Comitato ha convenuto che lo schema proposto debba tenerne conto assegnando un fattore di ponderazione del 50% ai prestiti erogati ai proprietari utilizzatori diretti per l'acquisto di immobili residenziali, allorché questi crediti sono assistiti da ipoteca sul bene in questione. Altri tipi di garanzia reale non sarebbero considerati idonei a ridurre i fattori di ponderazione altrimenti applicabili⁸.

40. Per quanto riguarda i prestiti e le altre esposizioni con garanzia di terzi, il Comitato propone che i prestiti garantiti dallo Stato e da altri enti del settore pubblico del paese di residenza, oppure da banche residenti (ma non da banche estere) dovrebbero essere soggetti al fattore di ponderazione attribuito ad un credito diretto verso il garante (cioè il 20% nel caso delle banche). Per i crediti assistiti da garanzia parziale, la ponderazione ridotta verrebbe applicata soltanto alla frazione di credito coperta dalla garanzia. Gli impegni assunti dalle banche sotto forma di garanzia sarebbero soggetti ad un fattore di conversione in rischio di credito pari al 100% (cfr. capoverso v) qui di seguito).

v) Impegni "fuori bilancio"

41. Il Comitato ritiene estremamente importante che tutte le operazioni fuori bilancio siano comprese nel sistema di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale. Al tempo stesso si riconosce esservi soltanto una limitata esperienza nel valutare i rischi inerenti ad alcune di queste operazioni, e che inoltre per determinati paesi non appare sufficientemente giustificabile l'adozione di un approccio analitico e di sistemi di rilevazione frequenti e particolareggiati allorché l'ammontare di tale tipo di operazioni, ed in particolare di quelle riguardanti gli strumenti innovativi più recenti, è soltanto di modesta entità. L'approccio raccomandato, che è

⁸ Un paese membro sostiene che altre forme di crediti ipotecari dovrebbero parimenti giustificare una diminuzione dei coefficienti di rischio e che la valutazione dei beni ai fini della garanzia dovrebbe essere rigorosamente definita per assicurare un preciso scarto positivo fra il valore del bene vincolato e l'entità del credito.

conforme nelle linee essenziali a quello descritto nel rapporto del Comitato sul trattamento ai fini della vigilanza delle esposizioni fuori bilancio, distribuito alle banche nel marzo 1986, è esaustivo in quanto tutte le categorie di impegni fuori bilancio, comprese le innovazioni più recenti, saranno convertite in equivalenti di rischio creditizio moltiplicando gli ammontari nominali di capitale per un fattore di conversione e ponderando quindi gli importi così risultanti in base alla natura della controparte. Gli strumenti e le tecniche sono suddivisi in cinque ampie categorie (all'interno delle quali i paesi membri disporranno di un certo grado di discrezionalità nel classificare particolari strumenti a seconda delle loro caratteristiche particolari nei mercati nazionali):

- a) garanzie aventi il carattere di sostituti del credito (ad esempio fideiussioni, avalli ed accettazioni, linee di credito standby utilizzate come garanzie finanziarie per il collocamento di prestiti e titoli); a queste posizioni si applica un fattore di conversione in rischio di credito del 100%;
- b) determinati impegni di firma collegati a transazioni come, ad esempio, fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione ("bid bonds" e "performance bonds"), garanzie e lettere di credito connesse a particolari operazioni - fattore di conversione in rischio di credito del 50%;
- c) impegni di firma a breve, autoliquidantisi, collegati a transazioni mercantili (ad esempio, crediti documentari assistiti da garanzia reale sulla fornitura) - fattore di conversione in rischio di credito del 20%;
- d) impegni alla concessione di credito con scadenza originaria superiore ad un anno (la scadenza a più lungo termine è assunta ad indicatore di massima di un più elevato rischio) e tutte le facilitazioni di tipo NIF e RUF - fattore di conversione in rischio di credito del 50%. Poiché si stima che gli impegni a più breve termine o gli impegni revocabili in ogni tempo comportino in generale un rischio assai ridotto, si ritiene giustificato applicare loro per semplicità una ponderazione zero;
- e) strumenti collegati a tassi di interesse o tassi di cambio (ad esempio "swaps", contratti ad opzione, "futures"). L'equivalente in termini di rischio creditizio per tali contratti sarà calcolato secondo una delle due modalità descritte nell'Allegato 3.

42. Le poste indicate al punto e) richiedono un trattamento particolare poiché le banche non sono esposte al rischio di credito per l'intero ammontare nominale dei contratti, bensì soltanto per il costo di sostituzione dei relativi flussi monetari qualora la controparte si renda inadempiente. La maggior parte dei membri del Comitato concorda che il metodo corretto per valutare il rischio creditizio di tali posizioni consista nel calcolare il costo di sostituzione corrente ai prezzi di mercato, con l'aggiunta di un fattore che rispecchi l'esposizione potenziale durante la vita residua del contratto. Alcuni paesi membri esprimono tuttavia riserve per la complessità di tale metodo nel quadro di un sistema che opera soltanto distinzioni di massima fra la rischiosità relativa delle diverse poste di bilancio, in particolare nel caso di quelle banche le cui posizioni fuori bilancio rappresentano attualmente solo una parte esigua dell'esposizione complessiva. Tali paesi preferirebbero applicare un approccio alternativo consistente in fattori di conversione basati sull'ammontare nominale sottostante a ciascun contratto in funzione della sua tipologia e scadenza. Il Comitato ha convenuto che, per il momento, sia consentito alle autorità nazionali di scegliere uno dei due metodi.

I particolari degli approcci alternativi sono esposti nell'Allegato 3. Sono gradite osservazioni, in particolare a riguardo del secondo metodo che comporta l'applicazione di fattori di conversione al valore capitale nominale.

III. Coefficiente minimo standard

43. La maggioranza dei paesi membri del Comitato considera altamente desiderabile annunciare fin dall'inizio, come base per le consultazioni con le banche, un valore numerico indicativo che le autorità di vigilanza giudicano come coefficiente patrimoniale minimo che le banche internazionali di propria pertinenza debbano essere spronate a raggiungere entro la fine del periodo di transizione. Essi ritengono che il mancato annuncio di un siffatto parametro all'avvio delle consultazioni verrebbe a privare le banche degli elementi di informazione e di orientamento necessari per verificare e valutare l'impatto dell'applicazione del sistema di misurazione. Due paesi membri, tuttavia, pur avallando l'obiettivo di conseguire una convergenza verso più elevati parametri di adeguatezza patrimoniale, ritengono che non sia opportuno annunciare un valore numerico prima che siano

compiute consultazioni approfondite sullo schema proposto e preferirebbero stabilire un coefficiente minimo soltanto dopo un'accurata sperimentazione del sistema e la ricezione dei commenti a riguardo. Questi paesi preferiscono pertanto avviare le consultazioni con le banche dei rispettivi sistemi senza essere vincolati, a questo stadio, ad un qualsiasi valore numerico indicativo. Queste ed altre questioni concernenti la precisa applicazione dello schema di misurazione nei sistemi nazionali saranno trattate nel quadro delle consultazioni parallele che le autorità di vigilanza condurranno a livello nazionale.

44. Nella determinazione di un appropriato parametro standard internazionale, si pone la scelta fra, da un lato, un coefficiente relativamente basso che le banche di tutti i paesi sono verosimilmente in grado di rispettare nell'immediato e, dall'altro, un valore più elevato, da conseguire entro un certo tempo, che sia coerente con l'obiettivo di rafforzare il grado di patrimonializzazione delle banche internazionali e che possa servire da ragionevole obiettivo minimo sostenibile per la generalità di queste stesse banche. Il Comitato ritiene che sia da preferire quest'ultimo approccio. Il Comitato nel suo insieme non ha, allo stadio attuale, optato per alcun parametro indicativo preciso, ma l'opinione presentemente sostenuta dai dieci paesi che desiderano enunciare fin d'ora un valore numerico come base per le consultazioni è che il coefficiente minimo di capitale in rapporto alle attività di rischio ponderate debba essere dell'8% (con la quota di capitale primario pari ad almeno il 4%). Si tratta di un parametro minimo standard che le banche internazionali sarebbero chiamate a rispettare entro la fine del 1992, con un periodo di transizione quinquennale durante il quale le banche potranno operare gli adeguamenti necessari per raggiungere i livelli predetti.

IV. Disposizioni transitorie e di attuazione

i) Periodo di transizione

45. E' stata concordata una serie di disposizioni transitorie per assicurare che venga compiuto un costante sforzo durante il periodo di transizione affinché le singole banche accrescano i coefficienti di capitale in direzione del parametro standard posto come obiettivo finale e siano facilitati l'aggiustamento ordinato e l'integrazione graduale delle nuove

regolamentazioni nella pluralità dei sistemi di vigilanza attualmente in vigore.

46. Il periodo di transizione avrà la durata di cinque anni, da fine 1987 a fine 1992, data entro la quale tutte le banche impegnate in misura significativa in operazioni internazionali (cfr. paragrafo 50) dovranno conformarsi appieno al parametro standard. Inoltre sarà stabilito un coefficiente intermedio da rispettare entro la fine del 1990 (cfr. paragrafo 49).

47. Nella fase iniziale, a partire da fine 1987, non sarà fissato alcun coefficiente minimo. E' opinione generale del Comitato, tuttavia, che le banche i cui fondi propri si situano ai valori minimi dovranno essere incoraggiate in tutti i modi ad accrescere la propria base di capitale quanto più rapidamente possibile; il Comitato si attende che nelle banche dei singoli paesi membri non abbia luogo alcuna erosione degli attuali livelli di patrimonializzazione. Nel periodo di transizione tutte le banche che necessitano di incrementare il capitale proprio per portarlo al parametro intermedio e finale non dovranno diminuire, neppure temporaneamente, la consistenza dei fondi propri in essere a fine 1987 (fatte salve le fluttuazioni che possono intervenire nel periodo in cui viene raccolto nuovo capitale). Alcuni paesi considerano che un livello del 5%, ottenuto applicando lo schema proposto e le disposizioni transitorie, rappresenti un indice ragionevole che le banche a bassa capitalizzazione dovrebbero cercare di raggiungere nel breve periodo. I singoli paesi membri saranno ovviamente liberi di fissare ed annunciare, all'inizio del periodo di transizione, il livello di base a partire dal quale tutte le banche dei rispettivi sistemi debbano muoversi per raggiungere i parametri intermedio e finale. Al fine di comparare e valutare i progressi compiuti durante il primo periodo triennale di adeguamento in modi che tengano in considerazione sia i sistemi di vigilanza esistenti sia le nuove regolamentazioni, il Comitato e le autorità dei singoli paesi applicheranno inizialmente la base di misurazione esposta al paragrafo 48.

48. Nel misurare la posizione patrimoniale delle banche all'inizio del periodo triennale, una frazione del capitale primario può essere costituita da fondi propri supplementari fino ad un massimo del 25% del capitale primario medesimo; tale frazione dovrà scendere al 10% entro la fine del 1990. Inoltre per tutto il periodo di transizione sino alla fine del 1992,

fatte salve eventuali politiche più restrittive che i singoli paesi decidano di applicare, i debiti subordinati a scadenza determinata possono essere ricompresi senza limiti fra i componenti dei fondi propri supplementari e si potrà rinunciare alla detrazione dell'avviamento dagli elementi del capitale primario.

49. A fine 1990 è previsto un coefficiente minimo intermedio del 7,25%⁹, rappresentato per almeno la metà da elementi del capitale primario. Tuttavia nel periodo compreso fra fine 1990 e fine 1992 il 10% del capitale primario prescritto potrà essere costituito da fondi propri supplementari. Ciò significa, in termini approssimativi, che dovrà essere raggiunta entro la fine del 1990 una quota minima di capitale primario del 3,6%, costituito almeno in misura del 3,25% da componenti di capitale della classe 1. Inoltre, a partire da fine 1990, all'interno dei fondi propri supplementari, gli accantonamenti generali e/o fondi rischi su crediti che incorporano in parte minusvalutazioni di attività o perdite latenti, ancorché non identificate, presenti nel bilancio, dovranno essere limitati a 1,5 - ovvero eccezionalmente a 2,0¹⁰ - punti percentuali delle attività di rischio.

50. Il periodo di transizione si concluderà a fine 1992. A quella data il coefficiente minimo ammonterà all'8%⁹; esso dovrà essere costituito per almeno la metà da capitale primario (classe 1.: capitale sociale e riserve proprie); fra i fondi propri supplementari, che saranno ammessi in misura non superiore al capitale primario, i debiti subordinati con scadenza determinata non potranno eccedere il 50% del capitale primario (classe 1.). Inoltre, da fine 1992 gli accantonamenti generali e/o fondi rischi su crediti (aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 49) saranno ammessi fra i fondi propri supplementari nella misura massima di 1,25 - o eccezionalmente e temporaneamente di 2,0 - punti percentuali¹⁰.

Per facilitare la consultazione, le disposizioni descritte nei paragrafi 45-50 sono sintetizzate in una tabella nell'Allegato 4.

9 Due paesi membri esprimono riserve sull'appropriatezza di questa cifra (cfr. anche paragrafi 43 e 44).

10 Questi limiti si applicherebbero soltanto nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo su una base coerente per includere nel capitale gli accantonamenti non impegnati o riserve non a destinazione specifica (cfr. paragrafi 18 e 19).

ii) Attuazione

51. Com'è consuetudine allorché nei paesi membri sono formulati progetti a livello nazionale per modificare prescrizioni di vigilanza, si propone di avviare un processo di consultazione con le banche commerciali e con le altre parti interessate in merito al presente accordo internazionale. Tale consultazione sarà condotta in prima istanza a livello nazionale, ed il Comitato si farà carico di coordinare le osservazioni e risposte raccolte dai singoli paesi membri. Si propone che il periodo di consultazione abbia una durata massima di sei mesi (terminanti a fine giugno 1988). Parallelamente le singole autorità nazionali provvederanno ad elaborare documenti esplicativi che tengano conto delle particolarità locali nell'applicazione del sistema proposto.

52. Ciascun paese deciderà autonomamente circa i modi in cui le autorità di vigilanza introdurranno ed applicheranno queste raccomandazioni alla luce del rispettivo quadro normativo e della regolamentazione di vigilanza esistente. In alcuni paesi le modifiche alle prescrizioni in materia di adeguatezza patrimoniale potranno essere introdotte, previa consultazione, in tempi relativamente brevi senza la necessità di provvedimenti legislativi. In altri paesi possono rendersi necessarie procedure più complesse, richiedenti, in alcuni casi, un iter legislativo. A tempo debito gli Stati Membri della Comunità Europea dovranno altresì assicurare che il proprio ordinamento sia compatibile con le proposte normative della Comunità in questo campo. Nessuno di questi fattori dovrà comportare sfasamenti temporali nell'attuazione del sistema fra i paesi membri. Ad esempio, alcuni paesi potranno applicare in modo ufficiale o non lo schema qui descritto, parallelamente al sistema attualmente in vigore. Ciò avverrà senz'altro nel periodo iniziale di transizione. In tal modo le banche potranno essere incoraggiate ad avviare tempestivamente il necessario processo di aggiustamento, prima che vengano introdotti in forma ufficiale cambiamenti sostanziali nei sistemi nazionali.

Dicembre 1987

Definizione degli elementi costitutivi della base di capitale

(applicabile a fine 1992 - vedi Allegato 4
per le disposizioni transitorie)

A. Componenti del capitale

- | | |
|-----------------|--|
| <u>Classe 1</u> | a) Capitale azionario ordinario versato |
| | b) Riserve palesi |
| <u>Classe 2</u> | a) Riserve occulte |
| | b) Riserve di rivalutazione |
| | c) Accantonamenti generali/fondi rischi su crediti |
| | d) Strumenti di finanziamento ibridi |
| | e) Debiti subordinati a scadenza determinata |

L'ammontare degli elementi compresi nelle classi 1 e 2 potrà essere computato come base di capitale, tenuto conto delle limitazioni che seguono.

B. Limiti e restrizioni

i) Il Totale degli elementi della classe 2 (fondi propri supplementari) sarà limitato ad un importo pari al 100% del totale degli elementi della classe 1 (capitale primario);

ii) i debiti subordinati a scadenza determinata saranno considerati per un ammontare massimo pari al 50% degli elementi della classe 1;

iii) nel caso in cui gli accantonamenti generali/fondi rischi su crediti comprendano poste di rettifica che riflettono minusvalutazioni di attività o accantonamenti per perdite latenti, seppure non identificate, presenti nel bilancio, l'ammontare di tali fondi da comprendere nel capitale base sarà limitato all'1,25% o, eccezionalmente e temporaneamente, al 2% degli attivi a rischio¹;

1 Questo limite si applicherà solamente se non sarà possibile

(continua)

iv) le riserve di rivalutazione degli attivi sotto forma di utili latenti ma non realizzati su titoli (vedi di seguito) saranno ridotte del 55%.

C. Deduzioni dalla base di capitale

Dalla classe 1: Avviamento

Dal capitale totale i) Le partecipazioni in banche ed istituzioni finanziarie affiliate non consolidate.

N.B. Si presume che lo schema sia applicato ai gruppi bancari su base consolidata.

ii) Investimenti in quote di capitale di altre banche ed istituzioni finanziarie (a discrezione delle autorità nazionali)

D. Definizione degli elementi componenti di capitale

i) Classe 1.: Comprende solamente il capitale azionario permanente (azioni ordinarie completamente liberate) le riserve palesi (riserve generali e riserve legali create o incrementate con attribuzione di utili od altre eccedenze, quali premi di emissione ed utili non distribuiti². Quando la contabilità è tenuta su basi consolidate questa voce include le partecipazioni minoritarie in affiliate non possedute al 100%. La definizione di capitale primario esclude le riserve di rivalutazione e le azioni privilegiate aventi le caratteristiche specificate al punto d).

ii) Classe 2. a) le riserve occulte sono incluse fra i fondi propri complementari solo se accettate dagli organi di vigilanza. Queste riserve sono costituite da una parte dei profitti tassati non distribuiti che in alcuni paesi viene permesso alle banche di mantenere sotto forma tacita. Pur non essendo identificabili nel

(continua)

raggiungere un accordo per la definizione di modalità coerenti per l'immissione nel capitale dei fondi non impegnati o riserve generali (cfr. paragrafi 18 e 19).

2 Compresi, a discrezione delle autorità nazionali, gli accantonamenti a riserva nel corso dell'anno di utili non distribuiti dell'esercizio corrente.

bilancio, queste riserve devono avere le stesse caratteristiche e la stessa alta qualità delle riserve palesi; esse pertanto non devono essere gravate da nessun onere né riferirsi ad alcuna passività già conosciuta, ma esser libere e immediatamente disponibili per fronteggiare perdite future imprevedute. Questa definizione di riserve occulte non comprende le riserve latenti presenti negli investimenti in titoli detenuti in bilancio a prezzi inferiori a quelli correnti (vedi di seguito).

b) Le riserve di rivalutazione possono sorgere in due modi. In primo luogo, in alcuni paesi è consentito alle banche (e ad altre imprese commerciali) di rivalutare periodicamente le proprie immobilizzazioni materiali - di regola gli stabili di proprietà - per adeguarne il valore ai prezzi del mercato. In alcuni casi l'entità di tale rivalutazione è stabilita per legge. Questo tipo di rivalutazione si riflette sul bilancio con l'iscrizione di una riserva di rivalutazione.

La seconda ipotesi si verifica quanto non sono permesse rivalutazioni formali e si creano pertanto plusvalenze o riserve di rivalutazione tacite o "latenti". In alcuni sistemi bancari le plusvalenze latenti insite negli investimenti di lungo periodo in azioni, in presenza di una sensibile variazione del costo di mercato rispetto al costo storico di registrazione, possono assumere una consistenza rilevante.

Entrambi i tipi di riserva di rivalutazione possono essere inclusi nella classe 2 purché gli attivi cui si riferiscono siano stati valutati con criteri prudenziali e tendendo pienamente conto delle possibilità di fluttuazione dei prezzi e di vendita forzata. Per le riserve di rivalutazione "latenti" è stata prevista una deduzione del 55% in considerazione della volatilità di questa forma di capitale non realizzato e del carico fiscale potenziale che dovrebbero sopportare.

c) Accantonamenti generali/fondi rischi su crediti: gli accantonamenti o fondi rischi su crediti costituiti per perdite future non ancora identificate sono liberamente disponibili per fronteggiare eventuali perdite future, ed hanno pertanto le caratteristiche necessarie per la loro inclusione fra gli elementi supplementari di capitale. Le riserve specifiche costituite a

fronte del deperimento di determinati cespiti attivi o per passività note dovrebbero invece essere escluse. Inoltre, nel caso in cui gli accantonamenti generali/fondi rischi su crediti comprendano poste di rettifica che riflettono minusvalutazioni di voci dell'attivo o accantonamenti per perdite latenti presenti nel bilancio - pur se non identificate - l'ammontare di tali fondi da comprendere nel capitale base sarà limitato all'1,25% - o eccezionalmente e temporaneamente fino al 2% - degli attivi a rischio¹.

d) Strumenti di finanziamento ibridi. Sotto questa rubrica viene considerata una serie di strumenti con natura sia di fondi propri sia di indebitamento. Tali strumenti differiscono nelle loro caratteristiche da paese a paese; tuttavia essi dovrebbero soddisfare le seguenti esigenze:

- essere liberi da garanzie, subordinati e completamente liberati;

- essere non redimibili su iniziativa del sottoscrittore o senza il previo consenso dell'autorità di vigilanza;

- essere disponibili per coprire perdite senza che la banca sia obbligata a cessare la propria attività (contrariamente a quanto avviene per i debiti subordinati tradizionali);

- nonostante essi possano recare l'obbligazione di pagare interessi che non siano riducibili o sopprimibili (contrariamente a quanto avviene per il dividendo delle azioni ordinarie), deve essere possibile differire l'obbligo della loro remunerazione (come per le azioni privilegiate) quando la redditività della banca non è sufficiente a permetterne il pagamento.

Le azioni privilegiate che abbiano queste caratteristiche possono essere incluse in questa categoria. Sono inoltre compresi in questa categoria i seguenti strumenti che vengono riportati a titolo di esempio: "long-term preferred shares" in Canada, "titre participatifs et titres subordonnés à durée indéterminé" in Francia, "Genussscheine" in Germania, "perpetual subordinated debt and preference shares" nel Regno Unito e "mandatory convertible debt instruments" negli Stati Uniti. Gli strumenti di finanziamento ibridi che non rispondono ai criteri riportati possono essere inclusi nella categoria e) seguente.

e) Debiti subordinati a scadenza determinata: comprendono i tradizionali debiti subordinati a scadenza fissa e le azioni privilegiate redimibili di durata limitata. Contrariamente a quelli inclusi nella categoria d), gli strumenti di questa categoria non sono di norma disponibili per coprire le perdite di una banca che continua la propria attività. Per tale ragione la loro inclusione nella base di capitale è limitata ad un importo pari al 50% del capitale di Classe 1.

Fattori di ponderazione del rischio per categorie
di attività a bilancio

0%

- a) Contante e valori assimilati
- b) Disponibilità e crediti nei confronti della banca centrale nazionale
- c) Crediti verso l'amministrazione centrale nazionale
- d) Titoli emessi dall'amministrazione centrale nazionale¹
- e) Prestiti ed altri crediti con garanzia reale integrale su valori di cassa o titoli dell'amministrazione centrale nazionale¹, oppure crediti totalmente garantiti dall'amministrazione centrale nazionale.

0 o 20%

- a) Attività verso la BIRS e le banche regionali di sviluppo (a discrezione delle autorità nazionali) (I paesi della CEE tratterebbero in maniera conforme le istituzioni comunitarie)

20%

- a) Attività verso le banche sull'interno e sull'estero con scadenza originaria inferiore a un anno
- b) Attività verso le banche sull'interno con scadenza originaria pari o superiore a un anno, e prestiti garantiti da banche residenti
- c) Attività in moneta locale verso amministrazioni centrali di stati esteri finanziate con passività in moneta locale
- d) Valori di cassa in corso di riscossione

¹ Alcuni paesi membri intendono applicare dei fattori di ponderazione ai titoli emessi dall'amministrazione centrale nazionale per tenere conto del rischio di investimento. Questi fattori sarebbero, ad esempio, del 10% per tutti i titoli, oppure del 10% per i titoli con vita residua inferiore ad un anno e del 20% per i titoli con vita residua pari o superiore ad un anno.

0% ,20%

- a) Attività sull'interno verso enti del settore pubblico diversi dall'amministrazione centrale (a discrezione delle autorità di vigilanza nazionali) e crediti garantiti da tali enti

50%

- a) Mutui a proprietari utilizzatori diretti per l'acquisto di immobili residenziali, totalmente assistiti da garanzia ipotecaria

100%

- a) Attività verso soggetti del settore privato
b) Attività esterne verso banche estere con scadenza originaria pari o superiore ad un anno
c) Attività verso amministrazioni centrali estere (laddove non è applicato il 20% - cfr. pagina 1)
d) Attività verso imprese commerciali a capitale pubblico
e) Stabili, impianti ed arredi e altre immobilizzazioni materiali
f) Proprietà immobiliari ed altri investimenti (comprese le partecipazioni non consolidate in altre società)
g) Titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da altre banche (se non dedotti dal capitale proprio)
h) Altre attività

Fattori di conversione in esposizione creditizia
applicabili alle voci "fuori bilancio"

Il sistema proposto tiene conto del rischio di credito delle esposizioni "fuori bilancio" applicando appositi fattori di conversione alle diverse categorie di strumenti o contratti di tale tipo. Tali fattori di conversione, che rispecchiano l'entità stimata e la probabilità del concretizzarsi dell'esposizione creditizia, nonché il grado di rischiosità relativa individuato nel documento a cura del Comitato "The management of banks' off-balance-sheet exposures: a supervisory perspective" pubblicato nel marzo 1986, sono riportati qui di seguito. I fattori di conversione in esposizione creditizia verrebbero quindi moltiplicati per i coefficienti di ponderazione applicabili in base alla classificazione delle controparti adottata per le poste iscritte in bilancio (cfr. Allegato 2).

Tipi di strumenti

Fattori di
conversione

- | | |
|--|------|
| 1. Sostituti diretti del credito, quali le fideiussioni (comprese le linee di credito standby utilizzate come garanzia finanziaria per il collocamento di prestiti o titoli) e le accettazioni (compresi gli avalli aventi carattere di accettazione) | 100% |
| 2. Determinati impegni di firma collegati a transazioni, come le fideiussioni per la partecipazione a gare ("bid bonds"), le fideiussioni per buona esecuzione ("performance bonds") e le linee di credito standby collegate a particolari negoziazioni. | 50% |

3. Impegni di firma a breve, autoliquidantisi, collegati ad operazioni commerciali (quali i crediti documentari assistiti da garanzia reale sulla fornitura)	20%
4. Vendite con patto di riacquisto e cessioni di attivi pro soluto ¹ , ove il rischio credito permene a carico della banca	100%
5. Acquisti a termine, depositi "forward forward" e azioni/obbligazioni liberate parzialmente, che rappresentano impegni ad esazione certa	100%
6. Facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (facilitazioni NIF e RUF)	50%
7. Altri impegni alla erogazione di credito (come le aperture di credito standby) con scadenza superiore ad un anno	50%
8. Impegni analoghi con scadenza originaria inferiore all'anno o revocabili in ogni tempo	0%
9. Posizioni collegate a tassi di cambio o tassi di interesse	(cfr. sotto)

(N.B. Ai paesi membri è lasciata una certa discrezionalità nell'allocare particolari strumenti alle categorie 1-8 a seconda delle caratteristiche da essi possedute nei rispettivi mercati nazionali).

¹ Queste poste sono ponderate in base al tipo di attività e non in base alla categoria della controparte nella transazione.

Esposizioni collegate a tassi di cambio o tassi di interesse

Le posizioni collegate a tassi di cambio e/o tassi di interesse richiedono un trattamento particolare poiché le banche non sono esposte al rischio creditizio per l'intero ammontare nominale dei contratti sottostanti, bensì soltanto ad un rischio pari al costo potenziale di sostituzione del flusso monetario (sui contratti con valore intrinseco positivo) se la controparte si rende inadempiente. Gli ammontari equivalenti in termini di esposizione creditizia dipenderanno tra l'altro dalla vita residua del contratto e dalla variabilità dei tassi cui è collegato nella fattispecie il contratto stesso.

Nonostante l'ampia gamma di strumenti presenti sul mercato, la base teorica adottata per la valutazione del rischio creditizio è la stessa per la totalità degli strumenti. Essa si fonda su uno studio del comportamento di coppie bilanciate di "swaps" in differenti ipotesi di variabilità dei tassi. Poiché i contratti in cambi, oltre che essere generalmente esposti ad una maggiore variabilità dei corsi, comportano uno scambio di capitale alla scadenza, per gli strumenti che inglobano un rischio di cambio sono stati proposti fattori di conversione più elevati. I contratti collegati a tassi di interesse² comprendono gli "swaps" di basi, i contratti differenziali a termine su tassi di interesse ("forward rate agreements"), i "futures", le opzioni su tassi di interesse acquistate e strumenti assimilabili. I contratti collegati a tassi di cambio² comprendono gli "swaps" di tassi di interesse a valute incrociate, le negoziazioni in cambi a termine, i "futures", le opzioni in valuta acquistate e strumenti assimilabili. Sono esclusi i contratti in cambi con scadenza originaria non superiore a sette giorni.

Sarà consentita l'esclusione, nella ponderazione ai fini del coefficiente patrimoniale minimo, di strumenti collegati a tassi di cambio o tassi di interesse allorché ricorre una delle due seguenti condizioni. In primo luogo, gli strumenti negoziati in borsa possono essere esclusi se

2 Esclusi gli strumenti negoziati nelle borse valori (cfr. paragrafo seguente).

essi sono soggetti alla costituzione di margini di copertura adeguati giornalmente. In secondo luogo, ai costi di sostituzione totalmente coperti da garanzia reale su valori di cassa o titoli di Stato può essere applicato il fattore di ponderazione dello strumento costituito in garanzia (nella maggior parte dei casi pari a zero). Il Comitato ha preso in considerazione l'opportunità di una compensazione degli "swaps" (e contratti analoghi) di segno opposto quando risultano posti in essere con la stessa controparte, ma ha convenuto che ciò non sarebbe stato consentito fintanto che non fosse stato stabilito definitivamente, in base a fondate considerazioni giuridiche, che tali contratti sono effettivamente compensabili. La questione è comunque oggetto di ulteriore esame. Le opzioni acquistate fuori borsa sono incluse con gli stessi fattori di conversione degli altri strumenti, ma tale trattamento potrà essere riveduto alla luce di ulteriori studi, nonché delle osservazioni raccolte presso gli operatori del mercato.

Metodo basato sull'esposizione corrente

La maggioranza delle autorità di vigilanza dei paesi del Gruppo dei Dieci è dell'opinione che il modo migliore per valutare il rischio creditizio delle posizioni in discorso consista nel richiedere alle banche di calcolare il costo di sostituzione dei contratti ai prezzi correnti di mercato, cogliendo così l'esposizione corrente senza la necessità di stime, e di aggiungere quindi un fattore che rispecchi l'esposizione potenziale futura ("maggiorazione") per la durata residua del contratto. Si propone che, al fine di calcolare l'ammontare equivalente di credito delle posizioni fuori bilancio collegate a tassi di cambio e/o di interesse, le banche sommino:

- il costo totale di sostituzione (ai prezzi correnti di mercato) di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, e
- un ammontare corrispondente alla esposizione creditizia futura, calcolato sulla base del valore capitale nominale dei contratti sottostanti, suddivisi secondo la loro vita residua, come segue:

circa la configurazione del portafoglio, ivi compresi i tassi ai quali sono stati stipulati i contratti ed il loro scarto medio in termini di scadenza, si ritiene che essa rappresenti un compromesso accettabile fra l'esigenza di rilevare il rischio e quella di evitare un'eccessiva complessità.

Metodo basato sull'esposizione originaria

Alcuni paesi del Gruppo dei Dieci ritengono che il suddetto approccio in due fasi, comportante una valutazione riferita ai prezzi correnti di mercato, sia troppo complesso in confronto al resto del sistema di misurazione proposto. Essi sono in favore di un metodo più semplice, in cui l'esposizione creditizia potenziale viene stimata a fronte di ciascun tipo di contratto applicando un fattore di ponderazione teorico in termini di capitale prescindendo dal valore di mercato che il contratto può avere ad una certa data di segnalazione. E' stato pertanto convenuto che debbano essere compiuti "tests" per stabilire un approccio per la conversione in rischio creditizio che sia compatibile con il metodo basato sull'esposizione corrente d'anzì descritto³. E' convenuto altresì che nel decidere quali debbano essere i predetti fattori di conversione teorici sia adottato un criterio prudenziale in quanto non verrebbe tenuto conto dell'esposizione corrente.

Al fine di determinare gli importi equivalenti di esposizione creditizia impiegando il metodo basato sull'esposizione originaria le banche applicheranno semplicemente una delle due serie di fattori al valore capitale nominale di ciascun contratto, in funzione della tipologia e della scadenza dello stesso. Sono proposti, come base per la consultazione, i seguenti fattori di conversione:

3 Le autorità di vigilanza nazionali potranno permettere alle singole banche di propria pertinenza di scegliere quale metodo adottare, restando inteso che alle singole banche non sarà permesso di passare da un metodo all'altro.